

Ieri il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con l'esimente penale. Rinviato l'autoriciclaggio

Voluntary disclosure, 2013 coperto

Emersione delle attività estere con copertura sino al 2013, sanzioni ridotte e oneri di comunicazione per gli intermediari. Inoltre, esimenti e riduzioni delle sanzioni penali tributarie e pagamenti delle somme dovute senza la possibilità di effettuare compensazioni. Sono questi alcuni degli aspetti che emergono dalla lettura della norma relativa alla collaborazione volontaria (meglio nota come voluntary disclosure) nella sua forma che dovrebbe essere quella definitiva dopo una prima stesura della quale era inizialmente prevista l'inclusione nella legge di Stabilità.

Il consiglio dei ministri ha infatti varato il decreto legge con le disposizioni che permettono di completare il quadro giuridico relativo alle operazioni di emersione, rinviando però l'approvazione della norma che introduce nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio. La norma è stata espunta e sarà inserita in un pacchetto criminalità che sarà presentato entro due settimane.

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Esimenti e mini-sanzioni nel dl sulla voluntary disclosure

Emersione coperta fino al 2013 Rientro dei capitali, niente compensazione per il dovuto

DI DUILIO LIBURDI

Emersione delle attività estere con copertura sino al 2013, sanzioni ridotte e oneri di comunicazione per gli intermediari. Inoltre, esimenti e riduzioni delle sanzioni penali tributarie e pagamenti delle somme dovute senza la possibilità di effettuare compensazioni. Sono questi alcuni degli aspetti che emergono dalla lettura della norma relativa alla collaborazione volontaria (meglio nota come voluntary disclosure) contenuta nella bozza di decreto entrato ieri all'esame del consiglio dei ministri.

Il lasso temporale

Il primo aspetto da osservare è quello legato al periodo sino al quale è possibile intervenire in sanatoria sulle attività estere non dichiarate. La norma parla di violazione degli obblighi di dichiarazione del quadro RW sino al 31 dicembre 2013, circostanza

questa che può riguardare, evidentemente, coloro che «decidono» di non dichiarare nel modello Unico 2014 le attività detenute all'estero sapendo che la procedura di emersione può essere attivata sino al 30 settembre 2015. In generale, appare evidentemente più logica l'ipotesi di una attivazione della procedura e della relativa conclusione in tempi utili per la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2013. Da un punto di vista sostanziale, la procedura comporta la presentazione di una dichiarazione spontanea nella quale sono elencate tutte le attività costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale con la necessità di fornire i documenti e le informazioni attestanti i redditi che servirono per acquistarle o costituirle o che derivano dalla loro dismissione o dal loro utilizzo. Questo in relazione a tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento e la

contestazione degli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio. Si tratterà dunque di comprendere, a questo proposito, il rapporto di questa disposizione con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 che prevede il raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di attività detenute in stati o territori black list.

Le somme dovute

Dalla norma emerge come di fatto non sussiste alcuna possibilità di «sconti» sulle imposte ma, come nella prima versione, vi è una decisa



riduzione delle sanzioni. Si afferma, infatti, che le sanzioni sono determinate nella misura della metà del minimo edittale nelle ipotesi in cui :

- le attività sono trasferite in Italia o in stati Ue;

- ovvero le attività in questione erano già detenute in stati Ue;

- novità della versione della norma è la possibilità che l'autore delle violazioni rilasci all'intermediario estero una dichiarazione che autorizza lo stesso a trasmettere all'agenzia delle entrate tutti i dati afferenti le attività per le quali si richiede la procedura di collaborazione. È questo un aspetto differenziale rispetto alla prima versione della norma e che di fatto consente di gestire la procedura attraverso gli intermediari.

Laddove non si verificasse una di queste ipotesi, la sanzione è ridotta ma nella misura di un quarto rispetto al minimo edittale e dunque con uno sconto inferiore.

La norma prende poi in considerazione (ed anche in relazione a questo aspetto si tratta di una novità rispetto alla prima versione), l'ipotesi che il contribuente trasferisca nuovamente, dopo la presentazione della richiesta di collaborazione, le attività all'estero fuori dall'Italia o da uno dei paesi Ue. In questo caso, entro 30 giorni dal trasferimento, il contribuente è obbligato a richiedere all'intermediario estero l'autorizzazione da far avere all'autorità fiscale italiana che commina una sanzione. Di fatto, la logica che

ha ispirato questa disposizione, è quella della necessità di conclusione della procedura di collaborazione volontaria attraverso un monitoraggio delle attività emerse che non può essere compromesso da uno spostamento all'estero in stati, di fatto, a fiscalità ridotta.

Ai fini sanzionatori, la norma fa espresso riferimento alla possibilità di definizione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dunque con il pagamento del terzo di quanto irrogato. Più in generale, ai fini del pagamento delle somme, la norma continua a fare riferimento ai termini di presentazione del ricorso ovvero ai venti giorni successivi alla chiusura della procedura di accertamento con adesione, fermo restando che le modalità applicative per la collaborazione volontaria sono rinviate a una disciplina attuativa che dovrà essere emanata dall'Agenzia delle entrate.

Aspetti penali

Ovviamente, come tutte le norme che disciplinano una sorta di sanatoria, un aspetto fondamentale è quello di natura penale (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Sotto questo aspetto si prevede la non punibilità per i delitti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 mentre, le pene per i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 dello stesso decreto sono diminuite fino alla metà.

—© Riproduzione riservata—■